



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 256 del 23/10/2013 – 31/10/2013 Udienza pubblica del 08/10/2013
Massima n. 1:	<p>Titolo Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo Va rilevata l'inammissibilità, per carenza di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli articoli 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione, in quanto non applica il sistema di tesoreria unica, previsto in via transitoria dall'art 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, alle istituzioni scolastiche ed educative che dipendono dalla Regione che non usufruiscono di finanziamenti statali. Infatti il ricorrente non spiega il motivo per cui la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con la legislazione statale in materia di tesoreria unica. In realtà, l'articolo 35 del d.l. 1/2012 non fa riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative che, soltanto successivamente, verranno sottoposte al sistema di tesoreria unica con l'articolo 7, commi 33 e 34 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 escludendo però le scuole pubbliche della regione Valle d'Aosta, non essendo scuole statali.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21/11/2012, n. 30 art. 2, co. 10</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 117, co. 6 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120</p>



<p>Massima n. 2 :</p>	<p>Titolo Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.</p> <p>Testo Nel giudizio di legittimità costituzionale è illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole “agli enti locali della Regione e”, poiché sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21/11/2012, n. 30 rt. 2, co. 10</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 120 Costituzione art. 117, co. 6 Costituzione art. 119</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

